



## CORTE DEI CONTI

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rif. 3300.16-1.2021

**Oggetto: Servizio in materia di sorveglianza sanitaria sui rischi per la vista e gli occhi per il personale della Corte dei Conti Toscana. Aggiudicazione. SMART CIG Z6B3299AC1**

#### **VISTI:**

- il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei Conti (deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);

- il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti (deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012) e ss.mm.ii.;

-il Decreto presidenziale n. 323 del 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023

-il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 176 il quale prescrive, tra l'altro, che i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo decreto con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e fissa, salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita del medico competente, la periodicità delle visite di controllo in biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e limitazioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, e in quinquennale negli altri casi;

**CONSIDERATO** che, in adempimento della normativa sopra richiamata, è stata rilevata da parte del medico competente nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la necessità, durante il corso del corrente anno, di sottoporre a visita oculistica con rilascio di idoneità per videoterminali quarantasei dipendenti della Corte dei conti Toscana;

**VISTI** l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutte le amministrazioni statali e centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip prevedendo altresì che, con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ovvero ad acquisti d'importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA



CORTE DEI CONTI

esclusa), per le Amministrazione statali centrali e periferiche non sia più obbligatorio il ricorso agli strumenti messi a disposizione dal MEPA;

**CONSIDERATO** che:

- nelle more dell'adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Edizione 4", a cui l'Amministrazione intende comunque aderire, l'aggiudicazione del servizio all'interno della Convenzione non consentirebbe di rispettare la periodicità delle visite stabilite dalla normativa sopra menzionata in quanto gran parte del servizio di sorveglianza in oggetto verrebbe ad essere eseguito nel corso dell'anno successivo;

- risultava pertanto necessario valutare l'acquisibilità del servizio al di fuori della Convenzione Consip suddetta;

- il valore stimato del servizio *de quo* è ampiamente inferiore al predetto limite di € 5.000,00, per cui è possibile procedere all'aggiudicazione tramite una procedura al di fuori del MEPA;

**VISTI/E:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a) che già consentiva l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 (Iva esclusa) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 1 Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al 30/06/2023 le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000 (Iva esclusa), anche senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Le Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;

**DATO ATTO** pertanto di aver effettuato una indagine di mercato in esito alla quale è stata individuata l'impresa sociale Ambulatori della Misericordia di Firenze s.r.l., con sede in Piazza Duomo 19/20, Firenze (FI) 50122 quale soggetto cui rivolgersi per l'acquisizione di un preventivo in relazione all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

**VISTO** il preventivo di spesa pervenuto dal predetto operatore economico, acquisito agli atti (prot. n. 191 del 25/05/2021), che quantifica il costo della visita oculistica con rilascio di idoneità per videoterminali in € 45,00 per ciascun lavoratore;

**RITENUTO** il preventivo di spesa menzionato congruo ed atto a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione nonché sostanzialmente equivalente ai prezzi Consip;

**ACCERTATI** per il suddetto operatore economico:

-il possesso dei requisiti generali e l'assenza di condizioni ostative per contrarre con la PA tramite le dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti;

-il possesso del requisito di idoneità professionale *ex art.* 83 del Codice dei contratti mediante visura della Camera di commercio;

-l'assenza di annotazioni ostative all'affidamento sul casellario ANAC;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del contratto d'appalto sopra descritto nei confronti della suddetta società;

**VERIFICATO** che il costo di detto affidamento trova copertura sul capitolo 3300.16 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**DATO ATTO** che:

-l'aggiudicazione avviene alle condizioni di cui al "Foglio Patti e Condizioni", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-per le caratteristiche del presente servizio non è necessaria la redazione dei DUVRI;

-è stato acquisito, a cura del R.U.P, lo SMART CIG tramite il portale dell'ANAC;

## **DETERMINA**

1-di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2-di aggiudicare all'impresa sociale "Ambulatori della Misericordia di Firenze s.r.l.", con sede in Piazza Duomo 19/20, Firenze (FI) 50122, C.F. e P.IVA 04745120487, il servizio in materia di sorveglianza sanitaria sui rischi per la vista e gli occhi per il personale della Corte dei Conti Toscana descritto in premessa, per un importo complessivo di € 2.070,00, oltre Iva;

3-di imputare la spesa al capitolo 3300.16 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

4-di dare atto che:

- nei confronti del suddetto operatore economico sono stati svolti i controlli di legge attraverso le dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti d'ufficio;
- le clausole essenziali del rapporto contrattuale sono quelle contenute nel Foglio "Patti e condizioni" allegato al presente provvedimento;
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;

5-di stabilire che la presente determinazione, unitamente all'allegato A "Foglio Patti e Condizioni", sarà inviata tramite PEC all'aggiudicatario per la controfirma e costituirà documento di stipula contrattuale;

6-di esentare la ditta dalla prestazione delle cauzioni definitive *ex art.* 103, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in ragione dell'importo contenuto della spesa;

7-di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato aperto nell'applicativo "ANAC", in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012;
- sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e Contratti", ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza;



8-di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio *de quo* è il sottoscritto Dirigente e il Direttore dell'Esecuzione è il Consegnatario della Sezione regionale Toscana cui il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza.

**Il Dirigente**  
**Dott. Mauro Cardarelli**





## CORTE DEI CONTI

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Rif. 3300.16-1.2021

**Oggetto: Servizio in materia di sorveglianza sanitaria sui rischi per la vista e gli occhi per il personale della Corte dei Conti Toscana. Aggiudicazione. SMART CIG Z6B3299AC1**

#### *Foglio "Patti e Condizioni"*

1. I servizi e le forniture che la Corte dei conti Toscana aggiudica sono regolati dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e dal Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti.
2. Le presenti condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale di affidamento diretto del servizio.
3. Non potranno essere riconosciute spese di chiamata, spese di viaggio, trasporto, sosta, imballaggio, interventi di spedizionieri, né altre spese che non siano state inserite nell'offerta e/o preventivamente approvate dall'Amministrazione.
4. La fatturazione avverrà dopo l'esecuzione del servizio.
5. La fattura emessa a fronte della prestazione contrattuale erogata dovrà riportare, come riferimento, il numero di protocollo dell'ordine, il codice fiscale / partita IVA della Società, il codice IBAN, il numero identificativo CIG. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente bancario o postale che la Società provvederà ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 7. La mancanza di uno dei dati sopra indicati o dell'autocertificazione di cui alla Legge 136/2010, riportata nel successivo art. 7, o dell'autocertificazione sostitutiva del DURC, costituiscono causa di rifiuto della fattura elettronica, che pertanto dovrà essere riproposta. In caso di rilascio di DURC che evidenzia un'inadempienza contributiva trova applicazione il disposto dell'art. 31, comma 3 del D.L. 21/6/2013, n. 69, con

pagamento della somma alla Cassa previdenziale fino alla concorrenza dell'importo dovuto e nei limiti dell'importo fatturato.

6. La Società si obbliga ad applicare integralmente il CCNL vigente per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a rispettare la normativa in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione ed ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa riferita all'intera situazione aziendale esistente alla data dell'ordinativo. A fronte di tali obblighi, l'Amministrazione potrà verificare lo stato di regolarità dell'impresa, tenuto conto della normativa di riferimento esigendo, da parte degli organi competenti, il rilascio del DURC di cui alla legge n. 266/2002 e del d.lgs. n. 276/2003.
7. La Società si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e, segnatamente, quelli imposti dall'articolo 3, da intendersi qui integralmente trascritti. Il mancato rispetto della normativa citata costituisce causa di risoluzione del contratto, con contestuale applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6 della stessa legge 136/2010. Unitamente alla presente la Società rilascerà all'Amministrazione autocertificazione relativa al conto di appoggio delle fatture, ai sensi della citata legge 136/2010.
8. La Società prende atto che per la Corte dei conti, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, vi è l'obbligo della fatturazione elettronica e, pertanto, non possono essere accettate fatture in forma non elettronica. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio. Tale informazione obbligatoria della fattura elettronica rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. Il **Codice Univoco del SAUR** è cod. **IPA T86U2B**. Oltre al suddetto "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sarà altresì necessario indicare nella fattura anche il **codice fiscale della Corte dei conti 80218670588**, il **CIG** e il **codice di riferimento interno 3300.16-1.2021**.
9. La Società prende atto che, a seguito dell'introduzione del meccanismo dello "Split payment", operato dalla L. 190/2014, il DM attuativo del 23/1/2015 stabilisce che nella fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione debba essere riportata la seguente indicazione: "Scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972". La Società prende atto, altresì, che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è tenuto alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.

10. La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti”, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link “Amministrazione trasparente”, vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Corte dei conti. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell’impresa contraente dei suindicati atti.
11. La Società prende infine atto che il presente provvedimento, che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016, controfirmato dall’aggiudicatario con valenza di scrittura privata, è assoggettato all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L’imposta di bollo, le spese di registro e le altre spese accessorie (se dovute) s’intendono a carico dell’affidatario, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 642/1972. L’imposta di bollo può essere assolta ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, ovvero mediante contrassegno di cui all’art. 3, lett. a) della citata norma; in alternativa, l’assolvimento può avvenire con le modalità previste dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 6 dicembre 2006 e Risoluzione n. 96/E del 16 Dicembre 2013, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). L’impresa affidataria è tenuta a dimostrare alla Corte dei conti di aver assolto, ai sensi della vigente normativa, all’imposta. Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo non costituisce motivo di esclusione dalle procedure di gara ma, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 642/72, comporta l’attivazione delle procedure di recupero dell’imposta, mediante trasmissione dell’atto all’Ufficio del Registro per la regolarizzazione.

Per accettazione delle presenti condizioni.

**Data**

**La Società**

